

**ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE MONTANA DI
COMUNI DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE
TRA I COMUNI DI: Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna
Sopra, Quarna Sotto e Valstrona.**

L'anno _____), il giorno _____ del mese di _____, con la
presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge:

TRA

il Comune di **GERMAGNO**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.

_____ nato a _____ il

_____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità

di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato in

forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____,

esecutiva ai sensi di Legge;

il Comune di **LOREGLIA**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.

_____ nato a _____ il

_____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità

di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato in

forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____,

esecutiva ai sensi di Legge;

il Comune di **MASSIOLA**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.

_____ nato a _____ il

_____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità

di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato in

forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____,

esecutiva ai sensi di Legge;

	il Comune di QUARNA SOPRA , rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.	
	_____ nato a _____ il	
	_____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità	
	di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato in	
	forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____,	
	esecutiva ai sensi di Legge;	
	il Comune di QUARNA SOTTO , rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.	
	_____ nato a _____ il	
	_____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità	
	di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato in	
	forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____,	
	esecutiva ai sensi di Legge;	
	il Comune di VALSTRONA , rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig.	
	_____ nato a _____ il	
	_____, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità	
	di legale rappresentante del Comune di _____, autorizzato in	
	forza della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____,	
	esecutiva ai sensi di Legge;	
	PREMESSA	
	I Comuni di Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e	
	Valstrona, tutti facenti parte della Comunità Montana Due Laghi Cusio	
	Mottarone e Val Strona, ente locale recentemente costituito con effetto dal	
	1.1.2010, mediante l'aggregazione di tre preesistenti Comunità Montane,	
	giusta D.P.G.R. n. 86 del 28.8.2009, ed oggi in corso di estinzione in	
	conseguenza ed attraverso il processo di trasformazione in unione montana di	

	Comuni, secondo il procedimento disciplinato dall'art.12 della legge regionale	
	n. 11 del 28.09.2012, intendono proseguire e rafforzare il percorso di	
	integrazione associativa positivamente sperimentato all'interno dell'ente	
	montano in scioglimento, in continuazione di quanto già attuato nelle	
	precedenti Comunità Montane (Dei Due Laghi, Cusio Mottarone e Dello	
	Strona e Basso Toce) oggi aggregate nella Comunità Montana Due Laghi	
	Cusio Mottarone e Val Strona. Tale processo di trasformazione viene	
	concretato perseguendo sempre ed ancora l'obiettivo di conseguire l'unitarietà	
	di gestione politico amministrativa dei territori montani della Valle Strona e	
	delle Quarne, avviando col nuovo ente, secondo la più recente disciplina	
	normativa, la forma associativa ritenuta più idonea per garantire nei modi più	
	efficaci ed economici le politiche di sviluppo del territorio montano nonché	
	l'esercizio in forma associata di parte delle funzioni fondamentali e dei servizi	
	previsti dalla legge dello Stato n. 135 del 7.8.2012, articolo 19 comma 1^, e	
	ciò mediante la costituzione di una "Unione Montana di Comuni" ai sensi del	
	successivo comma 3^, con le forme ammesse di esercizio associato,	
	disciplinate nella Regione Piemonte dall'articolo 4^ e, nell'ambito dell'unione	
	montana di Comuni, anche dall'articolo 5^ comma 2^ della legge regionale n.	
	11/28.9.2012.	
	A tal fine, l'ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle	
	funzioni e dei servizi comunali viene confermato nel territorio dei Comuni	
	medesimi, in conseguenza del verbale n. 5 in data 19.11.2012, adottato	
	dall'assemblea dei Sindaci della Comunità Montana Due Laghi Cusio	
	Mottarone e Val Strona, recepito con le singole deliberazioni adottate da	
	ciascuno dei comuni coinvolti.	

	In particolare, scopo dell'Unione è anche quello di garantire continuità amministrativa all'esercizio di tutte le funzioni ed attività svolte dalla soppressa Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, specie in relazione alle cosiddette "Funzioni montane", a tal fine subentrando a titolo universale, nei modi e nelle forme previsti dalla legge regionale n. 11/28.9.2012 di riordino territoriale, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla medesima forma associativa soppressa, confermando la volontà di consolidare ed implementare, ove attuate, anche mediante l'utilizzo delle Convenzioni tra Comuni, ai sensi del 2^ comma dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2012, tutte le forme di gestione associata.	
	Per queste motivazioni, i comuni di Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona, con conformi deliberazioni consiliari, hanno approvato la costituzione dell'Unione montana di Comuni, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 7^ della legge regionale n. 11/28.9.2012, attribuendo la denominazione di "UNIONE MONTANA DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE".	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	1. Le premesse tra i n. 6 Comuni sottoscrittori del presente atto costitutivo sono fondamentale presupposto e costituiscono patto.	
	2. Tra i Comuni di Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona, come sopra rappresentati, con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, ed in particolare comma 7^ della legge regionale n. 11 del 28.09.2012, l'unione montana di comuni,	

	che comprende i comuni di: Germagno, Loreggia, Massiola, Quarna	
	Sopra, Quarna Sotto e Valstrona;	
	3. All'unione montana di comuni viene attribuita la denominazione di "Unione	
	Montana "DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE".	
	4. L'Unione Montana "DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE" è un	
	ente locale con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di potestà	
	statutaria e regolamentare ai sensi dell'articolo 4 comma 2° e comma 3°	
	della legge regionale n. 11/28.9.2012 e dell'art. 32 del D. Lgs n.	
	267/18.8.2000 e smi.	
	5. L'Unione ha sede legale nel territorio del comune di VALSTRONA, in Via	
	ROMA 54, sede della ex comunità Montana Dello Strona e Basso Toce,	
	ma può articolare uffici periferici anche nel territorio degli altri Comuni	
	adiacenti, ai fini del decentramento amministrativo e del miglior servizio ai	
	cittadini attraverso "sportelli" aperti sul territorio.	
	6. L'Unione montana è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente e	
	in via prioritaria, ovvero anche per coordinarne l'esercizio associato,	
	attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale n. 11/28.9.2012, una	
	pluralità di funzioni fondamentali e servizi di competenza dei Comuni	
	aderenti, ai sensi dell'art. 4 comma 1° della legge regionale n.	
	11/28.9.2012, accanto alle altre funzioni cosiddette "montane" sino ad	
	oggi esercitate dalle Comunità Montane, in corso di scioglimento, altresì	
	operando in qualità di agenzia di sviluppo dei territori montani, secondo le	
	modalità appositamente ed opportunamente specificate nello Statuto	
	dell'ente, che si allega al presente atto costitutivo per farne parte	
	integrante e sostanziale.	

	7. L'Unione Montana DELLA VALLE STRONA E DELLE QUARNE subentra	
	a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, derivanti dalla	
	Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, alla	
	conclusione della procedura di liquidazione disciplinata dall'art. 15 della	
	legge regionale n. 11/28.9.2012, ed in conseguenza dell'esito dei relativi	
	Decreti Commissariali previsti in particolare dal comma 7 del predetto	
	articolo 15, per la parte che compete ai citati comuni di Germagno,	
	Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona.	
	8. L'Unione montana di comuni esercita altresì le funzioni statali e regionali	
	di valorizzazione, promozione, tutela e salvaguardia dei territori di	
	montagna ai sensi dell'art. 44 comma 2 ^a della Costituzione, operando in	
	qualità di agenzia di sviluppo della montagna, ai sensi del 1 ^a comma	
	dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012.	
	9. L'Unione montana di comuni può esercitare anche le funzioni attribuite ai	
	comuni facenti parte della comunità montana preesistente, relative alle	
	politiche di sviluppo economico e del sistema di servizi, da esercitare	
	obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del 2 ^a comma dell'art. 13	
	della legge regionale n. 11/28.9.2012.	
	10. L'unione montana di comuni esercita infine le cosiddette funzioni montane	
	attribuite ai Comuni e da gestirsi in forma associata ai sensi del 3 ^a comma	
	dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012, e precisamente:	
	a) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;	
	b) le funzioni ed i servizi propri dei comuni ad essi attribuiti per delega;	
	c) le funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e conferite	
	ai comuni ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 11/28.9.2012	

	11. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato,	
	persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che	
	la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la	
	comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli	
	interessi. E' compito dell'Unione proseguire nella progressiva integrazione	
	dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, anche	
	continuando il progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali già	
	iniziato e consolidato mediante lo strumento associativo delle precedenti	
	Comunità Montane;	
	12. I principi fondamentali dell'Unione, gli organi di governo e la loro	
	disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i principi	
	dell'organizzazione amministrativa, i rapporti tra Unione e Comuni	
	aderenti, la finanza dell'Unione, gli strumenti di attuazione dei fini	
	istituzionali, gli istituti di partecipazione, sono disciplinati dallo Statuto	
	dell'Unione;	
	13. L'Unione è costituita a tempo determinato con durata di 10 anni a	
	decorrere dal 1 settembre 2013 I Comuni aderenti possono modificare il	
	presente atto costitutivo con le modalità fissate per l'adozione e la	
	modifica dello Statuto del Comune, nell'ambito dei principi stabiliti dalla	
	legge ed in particolare dal D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi all'articolo 6.	
	14. Sono organi dell'Unione la cui composizione e funzionamento sono	
	definiti e disciplinati nell'allegato Statuto:	
	♦ Il Consiglio	
	♦ La Giunta	
	♦ Il Presidente	

[illegible]